

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 17/02/2011

n. 3847

Parti: Aquilino C. Soc. Hyppocratica e altro

Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 2, 258

Giust. civ. 2011, 7-8, 1719 (s.m.) (nota di: VALORE)

Il civilista 2011, 12, Scenari (s.m.) (nota di: PALMIERI)

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Professionisti - - medici e paramedici

Responsabilità civile (extracontrattuale,aliasaquiliana) - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Medico operante in clinica privata - Obbligo di informazione del paziente su eventuali limiti della struttura - Sussistenza - Violazione - Conseguenze

Il medico che operi all'interno di una clinica privata, ne sia o meno dipendente, ha sempre il dovere di informare il paziente di eventuali carenze o limiti organizzativi o strutturali della clinica stessa (come, nella specie, la mancanza di una adeguata struttura di rianimazione neonatale); ove ciò non faccia, egli risponde in solido con la clinica del danno patito dal paziente in conseguenza di quel deficit organizzativo o strutturale, ove possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, si sarebbe avvalso di altra struttura sanitaria.

Utente: dipar9235 DIPARTIMENTO SCIENZE GIUR.SOCIETA - www.iusexplorer.it - 08.02.2015
